

----- ALLEGATO "B" AL N. 33.093 DI RACCOLTA -----
----- PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO S.C.P.A. -----
----- STATUTO -----

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE -----

1.1. E' corrente ai sensi dell'art. 2615 - ter C.C. la società consortile per azioni denominata "Parco Scientifico e tecnologico Galileo - società consortile per azioni". -----

1.2. La società ha sede in Padova e potrà, con deliberazioni assunte a norma di legge, istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, nonché rappresentanze in Italia e all'estero. -----

1.3. Per ogni rapporto con la società il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci. -----

ART. 2 - DURATA -----

2.1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

2.2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione o per il verificarsi di una delle cause previste all'art. 2484 - c.c. -----

2.3. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione. In tal caso il socio dissenziente ha diritto di recedere ai sensi del successivo art. 7. -----

ART. 3 - OGGETTO -----

La società ha per finalità: -----

3.1. Promuovere una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio. -----

3.2. Realizzare le condizioni per lo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico Galileo, nel Veneto e in particolare nelle Province che ospitano sedi dell'Università degli Studi di Padova, attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati: -----

- alla crescita socio economica del territorio con particolare riferimento allo sviluppo dei rapporti tra Università, Enti pubblici territoriali, Enti di ricerca e imprese; -----

- all'offerta di didattica superiore raccordata al mondo della produzione; -----

- alla creazione di incubatori di imprese e laboratori ad alta tecnologia, di servizi di formazione, informazione e assistenza per l'innovazione, in particolare nelle piccole e medie imprese. -----

3.3. Contribuire ad assicurare al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo le necessarie infrastrutture urbanistiche, immobiliari, tecnologiche di trasporto e di servizio favorendo

accordi di programma tra enti pubblici, favorendo ed attuando accordi consortili per la disponibilità, attraverso l'acquisto e la locazione delle infrastrutture medesime, ovvero utilizzando per gli investimenti capitale proprio. -----

3.4. Riconoscere e scegliere i progetti, le iniziative, le strutture e le attività facenti parte del Parco, convalidandone finalità ed ambiti di competenza. -----

3.5. Favorire la promozione, la realizzazione e lo sviluppo delle singole iniziative, entro limiti e secondo priorità identificate in un "Progetto del Parco Galileo", approvato dalla Società e periodicamente aggiornato, anche sulla base di verifiche dello stato di avanzamento degli specifici progetti. -----

3.6. Favorire la più opportuna ubicazione di ciascuna iniziativa allo scopo di conseguire il miglior sviluppo complessivo del Parco, in accordo con gli obiettivi espressi. -----

Nell'ambito del perseguimento di suddette finalità, la Società, direttamente o attraverso i soci, potrà, tra l'altro: -

a) realizzare strutture di servizi e laboratori per l'innovazione tecnologica, per l'effettuazione di ricerche, di prove, di analisi, di certificazioni e per lo sviluppo di nuova imprenditorialità; -----

b) realizzare strutture di servizi informativi e formativi, di comunicazione e di supporto alle attività del Parco; -----

c) predisporre spazi attrezzati a favore dei soci per le attività di ricerca, di servizio e di assistenza alle imprese;

d) affittare o acquistare fabbricati, impianti o laboratori per attività di ricerca applicata e produzione di beni e servizi, nonché per la realizzazione di incubatori; -----

e) promuovere iniziative di insediamento nell'ambito del Parco; -----

f) vendere, locare e concedere alle imprese impianti, laboratori fabbricati e lotti di aree attrezzate; -----


g) studiare ed attuare iniziative promozionali per lo sviluppo di attività innovative nelle strutture del Parco; -----

h) assumere e gestire o trasferire finanziamenti e contributi pubblici e privati disponibili per la realizzazione delle iniziative previste. -----

3.7. La società potrà stabilire rapporti di collegamento e/o partecipazione con consorzi, società ed altri organismi aventi per oggetto il raggiungimento di scopi analoghi. A tal fine potranno essere stipulati accordi di collaborazione generalizzati o validi per singoli temi. -----

3.8. La società potrà effettuare, in via non prevalente, prestazioni di servizi anche a favore di terzi. Potrà compiere inoltre tutti gli atti utili per il raggiungimento dello scopo sociale, in forma diretta o indiretta, con operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e in via non prevalente e non nei confronti del pubblico - finanziarie. ---

ART. 4 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI -----



4.1. Il capitale sociale è di Euro 1.863.580,00 (unmilioneottocentosessantatremilacinquecentottanta virgola zerozero), diviso in n. 186.358 (centoottantaseimilatrecentocinquantotto) azioni nominative del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zerozero). -----

4.2. E' riservato agli altri soci, pro quota, il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che un socio intenda alienare. A tal fine il socio che intenda cedere, anche in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita. Il Presidente dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nel caso uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione, le azioni che così residuasero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato la prelazione. Decorsi centoventi giorni dal momento in cui è pervenuta alla società la proposta di alienazione, senza che le azioni siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienare quelle residue, purché alle medesime condizioni di cui alla comunicazione effettuata al presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

4.3. Qualora le azioni della società pervengano, a qualunque titolo, a soggetti non soci, l'iscrizione di questi nel libro dei soci e l'esercizio da parte loro dei diritti sociali saranno subordinati alla verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione. -----

4.4. Salve diverse previsioni di legge, in caso di estinzione o di morte di un socio, la sua quota si trasferisce agli eredi, legatari o subentranti, purché siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, comma 1°. In caso contrario, a questi ultimi viene liquidata la quota del socio estinto con i criteri stabiliti dall'art. 2437 ter C.C. -----

4.5. Sul possesso dei predetti requisiti giudica il Consiglio di Amministrazione che, entro tre mesi, comunica agli interessati la propria decisione motivata. -----

ART. 5 - SOCI -----

5.1. Possono fare parte della Società: Università, enti pubblici di ricerca, altri enti pubblici anche territoriali, Camere di Commercio, Istituti e aziende di credito, società a prevalente partecipazione pubblica, imprese, associazioni di categoria tra imprenditori, nonché altri soggetti privati, singoli o associati, che svolgano attività di studio e di ricerca, di formazione o di produzione nei settori di interesse del Parco o prestino assistenza tecnica e/o finanziaria, alle

attività predette. -----

5.2. Entrò tre mesi dalla presentazione della relativa domanda, il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione di nuovi soci, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di cui al precedente 1° comma. Nel caso di decisione positiva il Consiglio fissa la quota da assegnare al socio entrante. La deliberazione di ammissione si intende validamente assunta con il consenso dei tre quarti dei consiglieri in carica. Nel caso che il Consiglio abbia deliberato l'ammissione di un nuovo socio, i soci attuali si impegnano a deliberare un aumento di capitale, con rinuncia al diritto di opzione, di importo pari alla quota da destinare al socio entrante, oppure a cedere, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, le azioni da destinare al socio entrante. -----

5.3. Trascorso il termine di tre mesi, senza che all'interessato sia stata comunicata la deliberazione consiliare, la richiesta si intende respinta. L'ammissione del nuovo socio diviene efficace con la sottoscrizione da parte sua delle azioni di nuova emissione, ovvero, con il trasferimento delle azioni messe a sua disposizione dai soci. -----

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI ED ESCLUSIONE -----

6.1. E' fatto obbligo ai soci di rispettare l'Atto Costitutivo e il presente Statuto; di ottemperare alle deliberazioni degli organi sociali; di versare i contributi in danaro, se e come previsti dall'atto costitutivo, ai sensi del 2° comma dell'art. 2615 - ter c.c., fermo restando che per i soci enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica tale obbligo non sussiste e il versamento di eventuali contribuzioni è comunque subordinato a deliberazione dei rispettivi organi competenti; di tenere comportamenti che non apportino turbative, di ordine materiale o morale, al buon funzionamento della società. -----

6.2. Accertata l'inosservanza degli obblighi predetti, nonché nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di ammissione alle altre procedure concorsuali, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea l'esclusione del socio. -----

6.3. Su tale esclusione l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria. -----


6.4. Al socio escluso spetta la liquidazione della quota, secondo il criterio stabilito dall'art. 2437 ter C.C. -----

6.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea di cui ai commi precedenti debbono essere comunicate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

6.6. Il socio escluso è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti prima dell'esclusione. -----

ART. 7 - RECESSO -----

7.1. Il socio, oltre che nei casi stabiliti dalla legge e in quello previsto nell'art. 2 del presente statuto, può recede-



re per giusta causa. -----

7.2.E' considerata giusta causa la perdita dei requisiti prescritti nel precedente art. 5, a seguito di cessazione dell'attività o di modificazione di essa; il recesso per giusta causa deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di sei mesi. -----

7.3. Al socio receduto spetta la liquidazione della quota secondo il criterio stabilito dall'art. 2437 ter C.C. -----

ART. 8 - PATRIMONIO SOCIALE -----

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei suoi scopi da: -----

- a)contributi dei soci; -----
- b)proventi relativi ai contratti con terzi; -----
- c)eventuali donazioni e lasciti; -----
- d)contributi, una tantum e periodici, offerti da istituti scientifici, istituti di credito, altri soggetti pubblici e privati, nonché dall'Unione Europea e altre organizzazioni internazionali. -----

ART. 9 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE -----

Con delibera dell'Assemblea dei Soci, la società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. In tal caso si applicano le norme di cui agli artt. da 2447 bis a 2447 decies del C.C. -----

ART. 10 - OBBLIGAZIONI -----

Con delibera dell'Assemblea dei Soci, la Società può emettere obbligazioni nominative o al portatore anche convertibili in azioni secondo disposizioni di Legge. -----

ART. 11 - ORGANI SOCIALI -----

Sono organi della società: -----

- a)l'Assemblea dei soci; -----
- b)il Consiglio di Amministrazione; -----
- c)il Collegio Sindacale. -----

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI -----

12.1.L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

12.2.L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. -----

12.3.L'Assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima dell'Assemblea; è comunque in ogni caso valida l'Assemblea totalitaria, tenuta a norma del quarto comma dell'art. 2366 del c.c. -----

12.4. In questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

12.5.L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o en-

tro un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. L'assemblea delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 del C.C. -----

12.6. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. L'intervento può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere espresso per corrispondenza. In questo caso l'azionista si considera intervenuto all'assemblea. -----

12.7. Ogni azione da diritto ad un voto. -----

12.8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea. -----

12.9. I quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti negli artt. 2368 per la prima convocazione e 2369 C.C. per la seconda convocazione. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da altri soci. L'assemblea elegge il segretario, che può anche essere non socio o dipendente della società. -----

Art. 13 - AMMINISTRAZIONE -----

13.1. L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea anche fra i non soci, che durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti. -----

13.2. L'Università, qualora socio, indipendentemente dal valore della partecipazione e in considerazione dell'importanza non sostituibile dell'apporto alla società, sarà rappresentata nel Consiglio dal Rettore o suo delegato. -----

13.3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione, fatto salvo quanto per statuto e per legge è di competenza dell'Assemblea. -----

13.4. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente ove non vi abbia provveduto l'Assemblea. -----

13.5. Il Consiglio può delegare ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, parte dei poteri ad esso spettanti, ad esclusione delle attribuzioni non delegabili per disposizione di legge o del presente statuto. -----

13.6. Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno a tre Consiglieri. Esso funziona secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. -----

13.7. Il Consiglio o il Comitato Esecutivo e/o i Consiglieri

delegati possono nominare institori e conferire procura speciale in via continuativa o per singoli affari. -----

13.8. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; essa spetta, altresì ai consiglieri delegati ed ai procuratori, nei limiti del mandato loro conferito. ----

13.9. Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato, si raduna anche fuori dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda di almeno un terzo dei suoi membri o del Collegio Sindacale. -----

13.10. La convocazione sarà fatta con lettera, telegramma o telefax portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo e dell'ora della riunione, spediti al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di tre giorni. La presenza di tutti i consiglieri e la giustificazione dell'assenza personalmente data, sana ogni eventuale irregolarità di convocazione.

13.11. La presidenza delle riunioni del Consiglio spetta, in assenza o impedimento del Presidente al Vice Presidente, o in mancanza di questi, al consigliere più anziano di età. -----

13.12. La presenza dei consiglieri alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché siano garantiti i diritti di partecipazione. -----

13.13. Deve essere consentito a ciascun consigliere di intervenire su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale. -----

13.14. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e se sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

13.15. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio. ----

13.16. I compensi spettanti agli amministratori sono fissati dall'assemblea, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi è invece stabilita dal Consiglio. -----

13.17. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato tecnico scientifico, formato per almeno la metà da docenti universitari, con funzioni consultive in riferimento a deliberazioni per le quali sia opportuno acquisire un parere tecnico scientifico, nonché propositive di linee di azioni e di progetti, in relazione allo sviluppo dell'operatività della società. -----

13.18. Qualora per qualunque causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende de-

caduto l'intero Consiglio. -----

ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE -----

14.1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'assemblea, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

14.2. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale sarà attribuito anche il controllo contabile. -----

14.3. L'emolumento ai sindaci viene di volta in volta fissato dall'assemblea all'atto della nomina anche tramite riferimento alle tariffe professionali. -----

14.4. Al Collegio Sindacale e al suo funzionamento si applicano gli art. del C.C. da 2397 a 2409. Qualora il Collegio sia investito anche dei compiti di controllo contabile si applicano gli articoli da 2409 bis a 2409 septies. -----

ART. 15 - CONTROLLO CONTABILE -----

Nei casi previsti dalla legge la società dovrà istituire un organo di controllo contabile nominato dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale. Ad esso si applicano gli artt. da 2409 bis a 2409 septies del C.C. -----

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

16.1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. -----

16.2. Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato sono imputati a riserva legale per almeno la ventesima parte e, per il rimanente, reinvestiti nell'attività o destinati al rafforzamento della base patrimoniale della società. -----

ART. 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

17.1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso. -----

17.2. L'assemblea può anche deliberare che le eventuali attività che residuino al termine della liquidazione, una volta che siano stati rimborsati i conferimenti ai soci rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, siano destinate a enti organizzazioni o istituzioni che perseguano finalità analoghe a quella societaria. -----

ART. 18 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE -----

18.1. Luogo dell'arbitrato sarà Padova. -----

18.2. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e le società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato.

amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Padova che le parti dichiarano di conoscere e accettare. ----

18.3.L'organo arbitrale verrà nominato dalla Camera Arbitrale Padova, presso la Camera di Commercio di Padova. -----

18.4.L'Organo Arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto. -----

18.5. Le parti si impegnano inoltre a termini di Regolamento Arbitrale, ad esperire in via preventiva un tentativo di conciliazione assistita. -----

ART. 19 - NORMA FINALE -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di legge in materia. -----

Firmato: GIANFRANCO CHIESA -----

NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.) -----

Copia conforme al suo originale, munito delle

prescritte firme nei miei rogiti.

ad uso della parte

Padova, 21 DIC. 2004

